

S.2151/13 T.A.

R.G. 75/2009
Cron. 215/13
Rep. 2976/13
Rel. Candia
Agg. Rinaldi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
 - dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
 - dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -
- ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 75/09 di ruolo generale, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Amore Pietro (c.f. MRA PTR 55H18 I317 O),
Magliacane Patrizia (c.f. MGL PRZ 61M68 F912 L) in proprio e
quali esercenti la potestà genitoriale del sottoindicato minore
Amore Emanuele (c.f. MRA MNL 92C20 H703 L),
Amore Pier Luigi (c.f. MRA PLG 85C16 F839 Y),
Amore Maria Pia (c.f. MRA MRP 89P54 H7 R),
Amore Mario & C. s.n.c. (p. Iva 00185460656) in persona
del suo legale rapp.te p.t. Amore Pietro,
tutti rapp.^b e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di
citazione dagli avv.^{ti} Raffaele Chirico (c.f. CHR RFL 66C24 F912 A) e
Marianna Amore (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.^{to} Maria
Teresa Rossi elett.^{to} domiciliati in Napoli alla via Cerlone n. 11

RICORRENTI

E

Regione Campania, in persona del suo legale rapp.^{to},
Presidente della giunta regionale, rapp.^{to} e difeso dall'avv.^{to} Anna
Carbone (c.f. non indicato), domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81
- palazzo della Regione -, giusta procura generale alle liti per notar
Cimmino del 24 settembre 2002 (rep.35093 - racc. 5096)

proc. n. 75/09 r.g.

Pagina 1 di 12

Amore Pietro + altri c/o Regione Campania


Ugo Candia

1. Con ricorso, notificato il 29 luglio 2009 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 22 gennaio 2010, i sopralindicati attori hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 834.619,81, oltre accessori, a titolo risarcitorio per i danni, anche morali (stimati in € 700.000,00) subiti dall'esondazione dell'alveo "Comune Nocerino" avvenuta in data 6/7 ottobre 2007.

Costitutasi, la Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e poi l'eccezionalità dell'evento dedotto, assumendo, altresì, l'infondatezza nel merito della domanda perchè sfornita di prova, così concludendo per il suo rigetto.

Così radicatosi il contraddittorio, disposta ed espletata la c.t.u., le parti hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Pier Luigi Amore premette di essere proprietario, giusta atto di compravendita per notar A. Calabrese del 14 luglio 2005 (n. rep. 133066 e rac. 26081) di una unità immobiliare, sita in Nocera Inferiore alla via S. Anna 163 e confinante con il corso d'acqua naturale denominato Alveo Comune Nocerino, che si sviluppa su cinque livelli oltre al giardino, adibita a casa familiare in cui vivono il genitore (Pietro Amore e Patrizia Magliacane) ed i germani (Emanuele e Maria Pia Amore).

Pietro Amore evidenzia, invece, di essere legale rappresentante della società Amore Mario & C. s.n.c, titolare del veicolo Honda CVR tg. DJ818MP.

Ebbene, lamentano gli attori che nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2007 gli argini, oramai vetusti, del predetto alveo nuovamente cedevano anche a causa dell'enorme pressione praticata dall'acqua ostruita nel

suo naturale deflusso dalla presenza di enormi quantità di detriti ed oggetti di ogni sorta che si adagiavano sul letto del corso d'acqua.

In particolare, la rottura dell'argine aprì un varco di circa trenta metri proprio all'altezza dell'abitazione dei ricorrenti, inondando improvvisamente, tra l'altro, l'unità immobiliare degli Istanti con inaudita violenza, sommergendo il primo livello sottradaale della casa ed anche il secondo livello sino ad un quota superiore ad un metro rispetto al livello della strada.

Il racconto degli attori prosegue ponendo in rilievo di aver trovato riparo nei piani alti dell'abitazione sino a quando, all'incirca alle ore 4,00, non intervennero le forze di soccorso che con mezzi anfibi resero possibile il parziale deflusso dell'acqua.

A seguito di tale evento l'appartamento si rese inagibile ed inabitabile, subendo danni stimati dal c.t.p. in € 54.839,81, a cui aggiungere la perdita dei beni mobili secondo un valore indicato in € 69.780,00, nonché la somma di € 10.000,00 per l'inutilizzabilità del bene immobile per circa sei mesi, calcolato nella misura di € 10.000,00.

Gli attori hanno anche dedotto di aver patito un danno morale, non solo per la distruzione dei beni di affezione, ma anche per la perdita di serenità e per le negative ripercussioni esistenziali e sulla vita di relazione in ragione di un evento così traumatico, stimando tale pregiudizio al minimo nella somma di € 100.000,00 per ciascun genitore, di € 150.000,00 per ciascun figlio maggiorenne ed in € 200.000,00 per il figlio minore.

Questa, dunque, la vicenda nella sua allegazione e la pretesa nella sua complessiva articolazione, su cui valgono le considerazioni che seguono.

3. Va subito disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Regione.

Va osservato che l'alveo Comune Nocerino non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del r.d. n. 215/1933 (cfr. sul punto TSAP sentenza n. 69/96).

Ebbene, alla Regione compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque

proc. n. 75/09 r.g.

Pagina 3 di 12

Amore Pietro + altri c/o Regione Campania

mpo Caronia

dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio è riservata la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2).

Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analogia fattispecie), va ritenuto che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per la dedotta omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque, a prescindere dalla concorrente responsabilità del consorzio circa l'inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

Il delineato quadro normativo non è, poi, mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

4. Nel merito, la domanda è fondata sia pure nei limiti che seguono.

In punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. l'attestato del responsabile del servizio della protezione civile del Comune di Nocera Inferiore del 28 gennaio 2008, la scheda di rilevamento dei danni della protezione civile comunale dell'11 ottobre 2007 in relazione all'evento meteorologico avverso del 6/7 ottobre 2007), dei rilievi fotografici e delle risultanze della CTU (a firma dell'arch. Vincenzo Ciruzzi, depositata il 24 marzo 2011), va ritenuto inequivocabilmente accertato, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dal resistente, che nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, l'unità immobiliare della famiglia Amore e l'area circostante è stata completamente allagata per effetto della fuoriuscita di acqua dall'Alveo Comune Nocerino a causa della rottura di parte (consistente) del suo argine destro.

In particolare, l'evento calamitoso ha coinvolto una vasta estensione del territorio a ridosso dell'Alveo Comune Nocerino ubicata in località S. Anna del Comune di Nocera Inferiore (NA) e ricompresa tra l'Alveo stesso e la quasi totalità della strada denominata via S. Anna, ivi compreso il territorio adiacente posto ai suoi margini.

proc. n.75/09 r.g.

Pagina 4 di 12

Amore Pietro + altri c/o Regione Campania


M. Conca

Dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che a seguito delle notevoli precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, sul lato destro del torrente denominato "Alveo Comune Nocerino", si è verificata la rottura spondale (di per sé già per lunghi tratti obsoleta ed in precarie condizioni di conservazione), per una lunghezza di circa 30 metri lineari, dalla quale si sono riversate le acque che trasportarono fango, detriti e materiale di ogni genere (arbusti, rifiuti di vario genere e quant'altro) nel territorio immediatamente adiacente fino a raggiungere ed investire gran parte della strada comunale denominata via S. Anna.

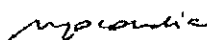
A ridosso dell'argine destro e fino a detta strada è ubicata la casa familiare dei ricorrenti.

Le acque miste a fango si sono riversate in modo repentino e violento a causa della rovina dell'argine, provocando l'allagamento dell'intero comprensorio (vedi verbale dei Vigili del Fuoco versato in atti).

Come riferito dal c.t.u. in base agli accertamenti eseguiti dai Vigili del Fuoco la violenta e rapida inondazione in esame è imputabile al *"cedimento del muro portante del torrente Solofrana per circa 30 metri di lunghezza ed un'altezza di 5 metri"*, tuttora caratterizzato da un generale cattivo stato di conservazione ed oltretutto, nel tratto interessato dal crollo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante.

All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini, come pure previsto dal Piano Stralcio di difesa delle Alluvioni giusta decreto legge 180/98, conv. in L. 267/98, modificato dal d.l. 132/99 conv. in L. 226/99 e dall'art. 1-bis d.l. 279/00 conv. in L. 365/00, e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Deve nello specifico escludersi la ricorrenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, posto che, come riferito dal c.t.u. nella relazione depositata (ai cui più ampi e dettagliati contenuti si rimanda), *"le sezioni di deflusso, nell'ottobre 2007, erano già di per sé largamente insufficienti, non solo a convogliare una piena ordinaria (come avrebbe dovuto l'Alveo Comune Nocerino), ma addirittura*

una piena con ricorrenza annuale", a cui va aggiunto "il pessimo stato di manutenzione in cui versavano i tronchi d'alveo anche a monte".

Del resto, come evidenziato dal c.t.u., la stessa Regione Campania, con delibera n. 410 del 25 marzo 2010 (avente ad oggetto la direttiva regionale per l'accertamento ed il risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania), ha attribuito a *"mancata manutenzione idraulica l'evento dannoso che si è prodotto a seguito di un evento meteorologico che abbia determinato una portata di piena, accertata, con periodo di ritorno pari o inferiore a 5 anni"*.

Vanno, pertanto, condivise le conclusioni cui è giunto il c.t.u. nel considerare che l'evento in esame non rivesta carattere di eccezionalità, rappresentando, invece, solo l'elemento scatenante di una pregressa situazione di manutenzione dell'opera idraulica già assolutamente precaria.

Alla stregua di quanto precede non vi può, dunque, essere alcun dubbio circa la ricorrenza storica dell'evento e la sussistenza delle conseguenze dannose che hanno coinvolto l'abitazione dei ricorrenti (allagamento, con altezza d'acqua sino alla quota di 90 cm, del piano seminterrato e del piano terra con relativa zona salotto, soggiorno, cucina ed ingresso) ed i beni mobili (anche autovetture) ivi allocati, il tutto in relazione causale con l'omissione del preventivo obbligo della Regione di adottare misure ed interventi di salvaguardia volti ad impedire il più che prevedibile verificarsi degli eventi dannosi poi realizzati, nonché con il correlativo dovere manutentivo dell'alveo in questione e dei suoi argini.

5. Quanto al pregiudizio concretamente subito, va osservato che gli attori lamentano danni al fabbricato, alle cose mobili ivi presenti (come illustrato anche a due vetture), evidenziando anche la ricorrenza del danno cd. morale.

Al riguardo, l'allegazione e la stima di tali danni è stata affidata dai ricorrenti alle valutazioni del c.t.p., ing. Gerardo Magliacane Trotta, il quale, recatosi sui luoghi subito dopo l'evento, ha preso atto del citato allagamento, che aveva sommerso il primo livello e parte del secondo



livello fino alla quota di + 1,00 mt, nonché dell'inagibilità dell'intera abitazione.

Nello specifico il c.t.p., con relazione di stima giurata in data 10 luglio 2009 (e dunque a circa un anno e 10 mesi dopo il sopralluogo), ha riferito che *"la famiglia Amore ha perso"* una serie di *"oggetti"*, che elenca nella relazione (cucina completa Snaidero, frigorifero, pentole, piatti bicchieri, macchina per cucire, asse da stiro con caldaia, tavolini da arredo, mobile TV con televisore 20 pollici, decoder, registratore, play station, vasi e quadri, pianola elettrica Yamaha, lampade, plafoniere, piantane, divano Busnelli tre posti, una poltrona, divano due posti, libri, suppellettili, oggettistica di arredamento, cassettiere in noce, macchine fotografiche, telefonini, videocamera con accessori, tavolo da pranzo, armandio sottoscala in legno, tovaglie tendaggi, arredi e decorazioni natalizie, scatole da gioco e giocattoli, termoconvettore, cantina arredata con scaffali in legno e vini, liquori, bibite, scaffali in metallo, mattonelle, pareti e parquet, antico orologio a cucù, tornio per ceramica, attrezzature varie anche da giardino e sportive, mobile scarpiera con tutte le scarpe invernali, divano due posti B&B, arredo salone con mobili in radica, tappeti di cocco, lampade da tavolo, tavolo ovale in radica con otto poltroncine in cuoio, cristallerie, tovagliati in lino, tazze da collezione, vasi di cristallo, piante e foriere, tappeto erboso), stimando un valore complessivo, tra costi di riparazione e di sostituzione, pari ad € 55.780,00.

Il c.t.p. ha, poi, considerato la perdita delle due autovetture Honda CVR ed Auto Lancia Y, stimando il loro valore in rispettive € 12.000,00 ed € 2.000,00 .

Separatamente, ha inoltre calcolato i danni causati alle strutture murarie come da computo metrico dei lavori sostenuti e da sostenersi, calcolati in € 47.686,79, oltre Iva, ed in € 7.153,02, oltre Iva e Cassa per competenze tecniche in relazione agli oneri di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, per un totale quindi di € 54.839,81, oltre accessori per le competenze tecniche.

Infine, il c.t.p. ha considerato che *"l'utilizzo dell'unità abitativa non potrà avvenire se non dopo del certificato di ultimazione dei lavori"*, calcolando i reattivi tempi in circa sei mesi dall'inizio delle opere, così stimando il danno da mancato utilizzo in € 10.000,00.

6. Orbene, il c.t.u., dal suo canto, sulla base del sopralluogo effettuato il 28 ottobre 2010, ha premesso che gli attori *"hanno provveduto da ripristinare lo stato dei luoghi, riparando, integrando e/o"*
proc. n. 75/09 r.g. Pagina 7 di 12

Amore Pietro + altri c/o Regione Campania

Handwritten signature in dark ink, followed by a circular stamp containing the text "mpo Campania".

sostituendo, oltre agli elementi edilizi, anche tutte le suppellettili e/o i beni mobili danneggiati o perduti", precisando di non aver potuto, quindi, "verificare de visu e/o mezzo di opportuni rilievi metrico-dimensionali l'effettiva consistenza qualita-quantitativa dei danni lamentati".

Tuttavia, sulla scorta dei documenti prodotti (la citata scheda di rilevazione dei danni allegata all'attestato del responsabile del servizio della protezione civile, la perizia stragiudiziale di parte, la documentazione fotografica sia pure parziale, i computi metrici, le fatture, ed i buoni di consegna), l'ausiliare ha distinto i danni documentati e provati da quelli non dimostrati, chiarendo che il relativo discrimine sta nella sussistenza per i primi e nella mancanza per i secondi dei corrispondenti giustificativi di spesa.

E così, ha accertato l'ammontare dei danni coperti dalle predette pezze giustificative in € 19.338,89 (all'auto Honda per € 10.600,89 e per materiali e lavori edili in ragione di € 8.738,00), mentre per i danni non sostenuti dai relativi titoli di spesa, ha riportato l'ammontare indicato dal c.t.p. pari ad € 129.667,11 [€ 42.604,09 per lavori edili come da computo metrico del c.t.p., € 7.153,02 per le predette competenze tecniche, come indicate dal c.t.p., € 57.910,00 per gli arredi e suppellettili varie (nel dettaglio € 38.300,00 per gli elementi di arredo interno, € 2.500,00 per l'arredo esterno, € 12.240,00 per suppellettili, € 2.690,00 per apparecchiature elettriche/elettroniche, € 2.000,00 per l'auto Lancia Y)], rimettendo al giudice la valutazione equitativa di tali danni.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

7. Nulla *quaestio*, ovviamente, per la quantificazione dei danni, riconosciuti coerenti dal medesimo c.t.u. con l'evento sopra descritto, per i quali vi sono i giustificativi di spesa, prodotti agli atti e riscontrati anche dall'ausiliare, pari ad € 19.338,89.

Quanto, invece, ai danni al fabbricato, per la parte priva di giustificazione di spesa, non può non riconoscersi che l'assenza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati rende ragionevole ritenere, in assenza di elementi contrari, che gli stessi siano stati eseguiti in economia ovvero utilizzando maestranze che hanno permesso di risparmiare la spesa occorrente per


ngolawia

l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione compiuti da impresa professionale.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare del danno pari al 75% degli importi indicati dal c.t.u., corrispondente, in cifra arrotondata, alla somma di € 32.000,00, al netto delle indicate spese per competenze tecniche, non essendovi prova dell'incarico affidato ad un progettista e direttore dei lavori.

Con riguardo, invece, ai danni agli arredi e suppellettili va dato conto che la difesa attorea, dopo il deposito della c.t.u., all'udienza del 26 maggio 2011, ha prodotto ulteriore documentazione (resoconto di spesa, consuntivo ed un preventivo della falegnameria Alfano Giulio dell'11 aprile 2008), che da conto di un monte spesa di € 29.370,00, di cui € 17.500,00 preventivate dalla predetta falegnameria.

Ebbene, può sul punto convenirsi con la difesa degli attori nella parte in cui prospetta di valutare *"tali danni sulla base della produzione in atti"* (così nel verbale di udienza del 26 maggio 2011) ed in tale direzione l'importo in cifra tonda di € 30.000,00 (ivi comprese le spese di Iva contemplate in alcuni consuntivi) può essere equitativamente riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni per i danni arrecati agli arredi in quanto la predetta documentazione offre, in parte, i giustificativi della spesa sostenuta e, per altro verso, indica con ragionevole approssimazione la spesa da sostenere.

Ciò, evidenziando che la valutazione i danni subiti dai mobili indicati nel preventivo della citata falegnameria proviene da un professionista del settore e che la stessa non è stata contestata. E di certo, la stima offerta da questi si lascia preferire alla generica e forfettaria indicazione fornita dal c.t.p., del tutto omissiva finanche nell'indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione.

Quanto, invece, ai danni alle suppellettili, la carenza dei criteri di stima adoperati dal c.t.p., la vetustà dei beni, il loro incerto valore di mercato, la dubbia sussistenza del danno ad alcuni di essi per effetto dell'allagamento (ad es. lampadari, attrezzatura da sci, scatole da gioco e giocattoli, scaffali in metallo, plafoniere) rende ragione della verosimile sussistenza di un danno che si stima equo liquidare al 50% di quello



considerato dal c.t.u. sulla scorta delle Indicazioni del c.t.p., pari ad € 6.000,00 arrotondate.

Allo stesso modo, il danno alla vettura Lancia Y,, intestata a Patrizia Magliacane (di seconda mano e di non chiarite condizioni manutentive) si stima in € 1.000,00.

Non può, di contro, essere liquidato il danno da mancata utilizzazione del bene, già troppo generosamente calcolato dal c.t.p. considerando sei mesi per la realizzazione di lavori che hanno impegnato (solo) i due livelli, tra cui un seminterrato, dell'unità immobiliare, posto che delle modalità e dei tempi dell'esecuzione di tali opere e della concreta inutilizzabilità del bene nulla è dato conoscere (né è stato richiesto di provare con specifica allegazione delle relative circostanze, non avendo l'istanza di prova riguardato il capo 13 dell'atto di citazione nel quale si discorre della circostanza in questione), il che preclude ogni ipotesi di valutazione equitativa del danno.

Alla stregua delle riflessioni che precedono il danno patrimoniale va, pertanto, quantificato in € 88.338,89 (€ 19.338,89 + € 32.000,00 + € 30.000,00 + € 6.000,00 + € 1.000,00).

Esso compete a Pier Luigi Amore (proprietario del bene immobile ed intestatario dei giustificativi di spesa prodotti) per la somma di € 70.738,00, ai coniugi Pietro Amore e Patrizia Magliacane, quali verosimili proprietari delle suppellettili di casa, per € 6.000,00 a Patrizia Magliacane (intestataria della vettura Lancia Y) per l'importo di € 1.000,00 ed alla società Amore Mario s.n.c. (intestataria della vettura Honda) per la somma di € 10.600,89.

8. Il traumatico evento in oggetto, avvenuto di notte, l'allagamento dei primi due livelli dell'abitazione, l'altezza cospicua raggiunta dall'acqua, l'attesa delle forze di soccorso, la distruzione di buona parte della casa acquistata due anni prima, il dolore per le cose perdute, la paura per il ripetersi dell'evento, il disagio della ricostruzione costituiscono tutti elementi che concorrono a considerare, secondo l'*id quoad plerumque accidit*, che sia assai più probabile che non la ricorrenza in ciascuno degli attori di danni cd. non patrimoniale, i quali, pertanto, non si considerano *in re ipsa*, ma del tutto verosimilmente sussistenti.

proc. n. 75/09 r.g.

Pagina 10 di 12

Amore Pietro + altri c/o Regione Campania



M. P. Amore

7

La loro quantificazione non può che articolarsi in base a criteri equitativi, evitando di riconoscere importi irrisoni, ma nemmeno esorbitanti, come quelli indicati dalla difesa attorea, la quale peraltro incrementa la misura del risarcimento del danno in rapporto alla minore età dei danneggiati secondo una logica, invero, tutta da dimostrare.

In assenza di elementi obiettivi e di condizioni cd. personalizzanti, ritiene il Tribunale che possa accordarsi la misura di € 10.000,00 a ciascuno dei coniugi, su cui è gravato il peso della responsabilità familiare, nonché ai figli maggiorenni la somma di € 5.000,00 ciascuno, mentre al minore si stima equo riconoscere l'importo di € 3.000,00, ravvisando in tale graduazione la equa ripartizione della diversa sofferenza.

Anche di tale danno, quindi, pari a complessive € 33.000,00 la Regione deve rispondere.

9. Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6 ottobre 2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

10. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori che hanno reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile (giusta d.m. 140/12, cfr. Cass. 17406/12), applicabile in via parametrica.

I resistenti vanno, altresì, condannati a rifondere le spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

proc. n. 75/09 r.g.

Amore Pietro + altri c/o Regione Campania

Pagina 11 di 12

7

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte da Pietro Amore, Patrizia Magliacane, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Emanuele Amore, Pier Luigi Amore, Maria Amore e dalla società Amore Mario & C. s.nc. nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 29 luglio 2009 e rinotificato il 22 gennaio 2010, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- ✓ accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 121.338,89, come sopra ripartita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- ✓ condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, pagandole ai difensori avv.ti Raffaele Chirico e Marianna Amore, che liquida in € 400,00 per spese ed € 10.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, ponendo a carico definitivo del resistente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli in data 15 aprile 2013.

IL GIUDICE DELEGATO EST.

Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)

IL PRESIDENTE

Maurizio Gallo
(dr. Maurizio Gallo)

Q De
28/5/2013
Q De